



COMUNICATO UFFICIALE N.368

368/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 26 Maggio 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente; Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con ricorso notificato il 16/3/2016 Domenico SURIANO esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. per l'importo di €. 21.394,40.

Precisava che, interrottosi il rapporto alla data del 16/12/2015, per intervenuto svincolo, l'esponente aveva maturato, detratto l'acconto versatogli dalla società di €. 3.600,00, un credito di complessivi €. 3.922,54, del quale chiedeva il riconoscimento.

La società CHIETI ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando, da un lato, che il rapporto con il tesserato era cessato il 1/12/2015 come risultava dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul quotidiano "Il Centro" ed, osservando, in secondo luogo, che il corrispettivo esigibile dal Suriano doveva essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo. Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che entrambe le contestazioni svolte dalla società resistente sono destituite di fondamento e devono, per l'effetto, essere disattese.

La data di svincolo, quale situazione desumibile da obiettivo riscontro documentale offre piena prova del momento di cessazione del rapporto, rilevandosi, in ogni caso, che i successivi obblighi di deposito e comunicazione dello svincolo stesso conferisce certezza ad entrambe le parti del venir meno del vincolo convenzionale.

Lo stesso non è a dirsi per una dichiarazione unilaterale - quale quella invocata dalla resistente -, effettuata dal calciatore, estrapolata strumentalmente dall'ambito in cui fu effettuata e priva del significato attribuitole dalla società CHIETI.In altri termini il senso reso evidente dal tenore letterale dell'espressione usata "vado via senza rancore" deve essere inteso semplicemente come espressione di accettazione della conclusione del rapporto da parte del giocatore, in difetto di ogni motivo di contestazione.

La tesi sostenuta, poi, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l'azienda per **stipendi** non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che *"L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore"* (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che Domenico SURIANO è creditore dell'importo di €. 3.922,54 nei confronti della S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Ousmane DIOP/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con ricorso notificato il 16/3/2016 Ousmane DIOP esprimeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. per l'importo di €. 15.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 2.500,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 2.779,38.

La società CHIETI, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando, da un lato, che il rapporto con il tesserato doveva ritenersi decorrente dal 9/9/2015, data di effettiva consegna del certificato di residenza (documento necessario per il tesseramento) ed, osservando, in secondo luogo, che il corrispettivo esigibile dal tesserato doveva essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali.

Il DIOP depositava, quindi, ulteriore memoria con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo. Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che entrambe le contestazioni svolte dalla società resistente sono destituite di fondamento e devono, per l'effetto, essere disattese. L'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 1/9/2015, prevalendo tale previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.

La tesi sostenuta, poi, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l'azienda per **stipendi** non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che *"L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore"* (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che Ousmane DIOP è creditore dell'importo di €. 2.779,38 nei confronti della S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SANTANIELLO/U.S.AGROPOLI

Con reclamo datato 30.09.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luigi SANTANIELLO chiedeva la condanna della U.S. AGROPOLI al pagamento della somma di € 12.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 12.11.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il calciatore, immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo Economico, *informava la società che a causa di sopraggiunti motivi di carattere personale e familiare non poteva tener fede agli impegni sportivi assunti* e che per motivi di *successiva acquisizione del punteggio e/o per future istanze di allenatore chiedeva di non essere inserito in lista di svincolo, senza pretendere i pagamenti relativi all'accordo economico*. A sostegno di tale versione dei fatti venivano prodotte n. 3 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata.

In data 30.11.2015 con memoria integrativa il calciatore replicava sostenendo di non aver potuto fornire le prestazioni sportive di cui all'Accordo Economico, per essere stato *immotivatamente e illegittimamente allontanato*, dopo il tesseramento.

A conferma di tale versione dei fatti produceva nr. 9 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata, aventi contenuto di segno opposto.

Le dichiarazioni contrastanti, rese dai calciatori, come prodotte in atti, non consentivano alla Commissione di raggiungere una decisione che accertasse la prevalenza di una versione dei fatti sull'altra, pertanto si rimettevano gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinché venissero esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti oggetto della controversia.

Dall'esame della relazione pervenuta a questa Commissione dalla Procura Federale emerge come le giustificazioni addotte dalla società controinteressata siano valutate prive di riscontri documentali e testimoniali e, pertanto, di fatto inidonee a paralizzare la richiesta di pagamento proposta dal calciatore.

PQM

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento del reclamo proposto, condanna la U.S. AGROPOLI al pagamento in favore del sig. Luigi SANTANIELLO della somma di € 12.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Simone SBARDELLA/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/03/2016 il sig.Simone SBARDELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. A.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.352,04, relativamente alla Stagione

Sportiva 2014/15. Precisando aver percepito rate per €5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.152,04

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.C. VALLEE' D'AOSTE S.S.D. A.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone SBARDELLA, della somma di €7.152,04. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele PISELLI/A.S.D.SELARGIUS CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 30/03/2016 il sig. Daniele PISELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.150,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.350,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO al pagamento in favore del sig. Daniele PISELLI, della somma di €4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ACAMPORA/A.S.D.P. AZ PICERNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/03/2016 il sig. Gennaro ACAMPORA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.AZ .PICERNO un accordo economico (dal 18/12/2015), prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €2.419,00 maturata nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

Si rileva preliminarmente, che in data 26/05/2016 in sede di udienza, il legale del ricorrente ha presentato una ricevuta economica liberatoria a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VINCI/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 21.04.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig.Alessandro VINCI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.132,77 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 01.09.2014.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro VINCI della somma di €.2.132,77. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo COMMITANTE/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 20.02.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig.Vincenzo COMMITANTE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.337,25 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 23.10.2015.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincenzo COMMITANTE della somma di €.2.337,25. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe PONSAT/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 03.02.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig.Giuseppe PONSAT chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.357,22, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 01.09.2014.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giuseppe PONSAT della somma di €1.357,22. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MARTINELLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/09/2015 il sig.Riccardo MARTINELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €21.333,99 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €13.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.333,99.

La Società in data 6/04/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo nelle rime delle stesse che l'accordo economico del ricorrente non risulta essere stato depositato nei termini previsti dalle N.O.I.F. né dalla Società quantomeno dal calciatore.

In data 9/05/2016 replicava il legale del calciatore asserendo la totale falsità di quanto dichiarato dalla Società sul mancato o traviso deposito dell'accordo economico presso gli Uffici della L.N.D.

Allegava alle proprie repliche, copia dell'accordo economico in questione trasmesso direttamente da parte dell'Ufficio Tesseramento L.N.D. preposto al deposito degli accordi economici.

L'accordo in questione risulta spedito dalla Società stessa in data 14/10/2016 e protocollato dalla L.N.D. in data 27/10/2016.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Riccardo MARTINELLI della somma di €8.333,99.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco TEDESCO/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/04/2016 il sig.Federico SORATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.350,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Federico SORATO della somma di €.1.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Federico SORATO/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/04/2016 il sig.Federico SORATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.350,00,maturata fino al mese di Gennaio 2015, in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Federico SORATO della somma di €.1.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PECORARI/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Marco PECORARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 20.724,75, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 4.275,25.

In data 25/05/2016, il legale rappresentante della Società faceva pervenire un accordo transattivo a firma delle parti interessate.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BRICCA/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Andrea BRICCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 20.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 16.946,25, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.053,75.

In data 25/05/2016, il legale rappresentante della Società faceva pervenire un accordo transattivo a firma delle parti interessate.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Emilio DIERNA/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Emilio DIERNA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 19.700,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 5.300,00

In data 25/05/2016, il legale rappresentante della Società faceva pervenire un accordo transattivo a firma delle parti interessate.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 13 Giugno 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino